



Comune di Stradella
Provincia di Pavia

**Regolamento comunale per il funzionamento
delle Commissioni Consiliari**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 46 DEL 30/11/2005 –
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N.54 DEL 24/11/2007)

- ART. 1 -

Le Commissioni Consiliari sono composte da non più di 6 consiglieri, compreso il Presidente. Un gruppo consiliare non può essere rappresentato nelle singole Commissioni, oltre eventualmente il Presidente, da più di un membro, il quale, nel rispetto della normativa vigente, dispone di un numero di voti pari alla consistenza del rispettivo gruppo consiliare, diminuito di un voto quando si tratti del gruppo a cui appartenga anche il Presidente.

L'Assessore o gli Assessori competenti per materia ne fanno parte con diritto di voto consultivo.

Il Segretario Generale del Comune, o altro Funzionario da lui incaricato, assume i compiti di segretario verbalizzante.

- ART.2 -

Le Commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno 2 componenti con diritto di voto deliberativo, su invito del Sindaco, su invito della Giunta Comunale.

Negli ultimi tre casi occorre, obbligatoriamente, indicare gli argomenti per i quali si richiede o si invita a convocare la Commissione.

Detta riunione deve essere convocata entro otto giorni dalla richiesta o dall'invito e deve svolgersi entro i successivi otto giorni.

Le convocazioni dei membri delle Commissioni devono avvenire, di norma, con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data fissata per la riunione.

- ART.3 -

Le Commissioni funzionano con la presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto deliberativo, compreso il Presidente o, in caso di impedimento, di chi ne fa le veci.

- ART.4 -

Ogni membro di Commissione, qualora impossibilitato ad intervenire, può farsi sostituire da altro Consigliere del medesimo gruppo consiliare.

Nel caso in cui il Presidente fosse impedito dal partecipare ai lavori della Commissione, il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, lo sostituisce di persona, oppure delega all'uopo un Assessore Comunale.

- ART.5 -

Le Commissioni, nell'ambito dell'impostazione dell'attività del Consiglio, hanno compito consultivo e proponente.

Possono esprimere pareri e formulare proposte che, se portate all'esame del Consiglio Comunale, saranno illustrate dal Presidente della Commissione che funzionerà da relatore.

I pareri e le proposte vengono assunti a maggioranza in funzione di quanto previsto dall'art. 1, c. 2.

- ART.6 -

Nell'espletamento del loro lavoro di elaborazione e di proposta le Commissioni si possono avvalere della collaborazione dei funzionari e degli uffici comunali.

La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco.

In relazione agli specifici problemi iscritti all'ordine del giorno possono essere invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle forze sociali, sindacali ed economiche della Città, nonché delle Associazioni iscritte nell'Albo comunale delle libere forme associative.

- ART.7 -

Le Commissioni possono essere di due tipi: permanenti e speciali, cioè costituite di volta in volta su singoli problemi e con durata a termine.
Quelle permanenti durano, di norma, per l'intera legislatura amministrativa.

- ART. 8 -

Sono Commissioni permanenti:

COMMISSIONE 1^ - BILANCIO, AFFARI GENERALI, PERSONALE.

Programmazione, finanze e tributi, economato, provveditorato, patrimonio mobiliare comunale, affari legali, organizzazione e informatizzazione comunale, gestione del personale.

COMMISSIONE 2^ - TERRITORIO

Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, patrimonio immobiliare, manutenzioni, servizi tecnologici, ecologia e ambiente, verde pubblico, campi gioco.

COMMISSIONE 3^ - SERVIZI SOCIO -CULTURALI

Scuola, cultura, giovani, educazione alla pace, pari opportunità, sport, servizi sociali e sanitari.

COMMISSIONE 4^ - POLIZIA URBANA, VIABILITA', TRASPORTI .

polizia amministrativa, organizzazione traffico urbano, mobilità.

COMMISSIONE 5^ - SVILUPPO ECONOMICO

Economia, lavoro, attività produttive, commercio, turismo, programmazione territoriale"

- ART. 9 -

Sono Commissioni speciali tutte quelle che il Consiglio Comunale decide di nominare ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità su questioni particolari; dette Commissioni hanno un termine di durata prefissato dal Consiglio Comunale medesimo, o limitato all'esaurimento del compito affidato.

Tali Commissioni sono istituite e nominate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

Modalità e composizione vengono di volta in volta stabiliti dal Consiglio Comunale in osservanza di quanto previsto dallo Statuto.

Le Commissioni speciali con funzioni di indagine, controllo o garanzia sull'attività sono presiedute da un rappresentante della minoranza designato dal Consiglio Comunale su individuazione della minoranza stessa.

- ART. 10 -

Le Commissioni permanenti di cui all'art.8 sono elette dal Consiglio Comunale con voto limitato ad un nominativo.

Ogni gruppo consiliare ha diritto ad essere comunque rappresentato in ogni Commissione.

I Presidenti delle Commissioni, sia permanenti che speciali, sono nominati dal Consiglio Comunale.

La nomina del Presidente avviene con separata votazione.

Con la medesima procedura e con decisione motivata i Presidenti potranno essere revocati e sostituiti.

- ART.11 -

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente regolamento inerente le Commissioni Consiliari.

- ART.12 -

Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme che regolano il Consiglio Comunale.